## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-627 del 10/02/2020

Oggetto CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA

PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO - I.B.F. S.P.A. - CODICE PC18A0086

Proposta n. PDET-AMB-2020-596 del 07/02/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 36 – IBF S.P.A. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO - PROC. PC18A0086

#### LA DIRIGENTE

#### VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni

contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

## **DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.
   70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e
   Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### PRESO ATTO che:

- in data 03/12/2012 con Determina Regionale n. 15408, è stata rilasciata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite pozzo ubicato al foglio n. 19, mappale n. 78 del Comune di Rottofreno (PC) alla società IBF S.p.a., C.F. 02941900165, con scadenza 31/12/2015, codice pratica PCPPA0203;
- in data 07/03/2017, prot. n. 2636, IBF S.p.a., C.F. 02941900165 ha presentato istanza per il rinnovo della suddetta concessione;
- con nota del 12/03/2017, prot. n. 4073 questa Agenzia ha comunicato ad IBF S.p.a.
   l'improcedibilità dell'istanza di rinnovo perché pervenuta oltre il termine utile;
- in data 16/03/2018, prot. n. 4498, IBF S.p.a., C.F. 02941900165, ha presentato a questa Agenzia nuova istanza per la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo esistente in Comune di Rottofreno (PC) ad uso industriale ed antincendio ai sensi dell'art. 5, r.r. 41/2001, codice pratica PC18A0086, precisando che la derivazione ha le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 50;

- ubicazione: Comune di Rottofreno (PC), su terreno di proprietà della società richiedente,
   censito al foglio n. 19, mappale n. 78; coordinate UTM 32: X: 549.225 Y: 4.989.689;
- corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA LIBERO (limite acquifero A2 mt 99 da p.c.);
- destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
- portata massima di esercizio pari a l/s 4;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 75.000;

## **DATO ATTO:**

- che la destinazione della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- dall'esame della documentazione agli atti, in particolare della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla richiedente in parola il 16/10/2019 ed assunta agli atti con prot. n. 163630 del 23/10/2019, è emerso che la società di cui trattasi ha esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, è stata elevata sanzione per illecito amministrativo ad IBF S.p.a., C.F. 02941900165, con verbale di accertamento n. 38 del 20/11/2019 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

## PRESO ATTO che:

- è stato acquisito il parere della Provincia di Piacenza con nota al prot. n. 20551 del 07/02/2019;
- è stato acquisito il parere di A.T.E.R.S.I.R. con nota al prot. n. 20809 del 07/02/2019;

## **CONSIDERATO:**

 che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

## **ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2019;
- ha versato in data 16/01/2020 la somma pari a 1.941,77 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 28/12/2005 nella misura di 175,71 euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC18A0086;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire ad IBF S.p.a., C.F. 02941900165, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC18A0086, ai sensi dell'art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 50;
  - ubicazione: Comune di Rottofreno (PC), su terreno di proprietà della società richiedente,
     censito al foglio n. 19, mappale n. 78; coordinate UTM 32: X: 549.225 Y: 4.989.689;
  - corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA LIBERO (limite acquifero A2 mt 99 da p.c.);
  - destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 4;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 75.000;

- 2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2029;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
- 4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019, quantificato in 2.117,48 euro è stato versato in data 12/06/2019;
- 5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.117,48 euro, è stata versata (175,71 in data 28/12/2005 e 1.941,71 in data 16/01/2020)
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
- 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

#### AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

#### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ad IBF S.p.a., C.F. 02941900165, codice pratica PC18A0086.

## ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 50, con colonna di rivestimento in ferro del diametro di mm 500, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7 kWh.
- 2. L'opera di presa è sita in Comune di Rottofreno (PC), su terreno di proprietà della società richiedente, censito al foglio n. 19, mappale n. 78; coordinate UTM 32: X: 549.225 Y: 4.989.689.

#### ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale ed antincendio.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 4 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 75.000.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA LIBERO.

# ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- 2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

#### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o
  anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di
  concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è valida fino al 30/06/2029.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed

- alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- **4. Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **6. Cambio di titolarità** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Controllo della qualità delle acque utilizzate - In considerazione del tipo di utilizzo, il

concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo

della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse,

sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di

eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia

verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario,

fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della

presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR

3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente

disciplinare.

Il rappresentante legale della società titolare della concessione, presa visione del presente

disciplinare, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario

10

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.